



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Tel.0444/1464281 - Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it

Prot. N. 4164

Li, 07.08.2017

ORDINANZA Reg.n. 12/2017: LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. DPCM 4/03/1996 E D.LGS. 152/2006.

IL SINDACO

CONSIDERATO il perdurare della la scarsità di risorsa idrica dovuta alle scarse precipitazioni atmosferiche, sia invernali che primaverili, che hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti che alimentano l'acquedotto pubblico;

CONSIDERATO che la problematica è stata affrontata in un apposito incontro congiunto con i Sindaci del Comune di Altissimo e del Comune di Nogarole Vicentino e i tecnici ed Amministratori della Società Acque del Chiampo Spa tenutosi in data 07/08/2017;

RILEVATA la necessità di preservare l'utilizzo dell'acqua potabile limitandone l'uso solo a scopi igienico-sanitari in determinate fasce orarie e contestualmente imporre il divieto per usi diversi da quello igienico-sanitario (es: irrigazione di giardini ed orti, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc.)

RICHIAMATI

1. il DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
2. l'art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";
3. gli artt. 50, comma 4 e 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
4. visto il vigente Statuto Comunale.

ORDINA

in tutto il territorio comunale, dal giorno di adozione della presente (07/08/2017) fino a revoca della stessa, che

1. è vietato l'utilizzo dell'acqua della rete pubblica nelle fasce orarie dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.30;
2. nelle fasce orarie di erogazione è consentito l'uso di acqua potabile della rete pubblica per il solo utilizzo domestico (igienico-sanitario);
3. è vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete pubblica per:
 - irrigazione dei giardini, orti, ecc.;
 - lavaggio di automezzi, strade, cortili, ecc.;
 - riempimento di piscine;

L'osservanza di tutto quanto disposto nella presente Ordinanza dovrà essere verificato dal personale del Corpo di Polizia Municipale Intercomunale di Arzignano.

I N F O R M A

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'istallazione dei prescritti segnali stradali. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa per quanto di competenza:

- all'UTC settore LLPP;
- ad Acque del Chiampo Spa;
- al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Arzignano;

Dalla Residenza Municipale Addi, **07 Agosto 2017.**

IL SINDACO
Liliana Teresa Monchelato

